



# Città di Misterbianco

Codice Fiscale 80006270872 - Partita IVA 01813440870

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

### N. 3 DEL 24/01/2025

Proposta n. 89 del 05/11/2024

#### **OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2025.**

L'anno DUEMILAVENTICINQUE il giorno VENTIQUATTRO del mese di GENNAIO alle ore 19:00 e ss., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, previa osservanza delle formalità di legge e dello Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, alla seduta pubblica di prosecuzione, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale Lorenzo Ceglie.

Eseguito l'appello risultano presenti i sotto elencati Consiglieri.

		Presente	Assente	Note
CALOGERO ERNESTO MARIA	Consigliere Comunale	X		
PERCIPALLE GIUSI LETIZIA	Consigliere Comunale		X	
MARCHESE MATTEO	Consigliere Comunale	X		
SOFIA MANUEL ALFIO	Consigliere Comunale	X		
CEGLIE LORENZO	Consigliere Comunale	X		
ARENA FABIO	Consigliere Comunale	X		
ZUCCARELLO MICHELANGELO	Consigliere Comunale	X		
VINCIGUERRA ANNALISA	Consigliere Comunale	X		
SANTANGELO CLARISSA	Consigliere Comunale		X	
NICOTRA ROSSELLA	Consigliere Comunale	X		
DRAGO CRISTIAN	Consigliere Comunale	X		
BONACCORSO VALENTINA E.	Consigliere Comunale	X		
CARUSO CATERINA MARTA	Consigliere Comunale	X		
ANZALONE ANTONINO	Consigliere Comunale	X		
MASCALI DAVIDE	Consigliere Comunale		X	
STRANO ALESSIO	Consigliere Comunale	X		
NASTASI IGOR	Consigliere Comunale		X	
GUARNACCIA EDUARDO CARLO	Consigliere Comunale	X		
RAPISARDA ANTONELLA	Consigliere Comunale	X		
STRANO FRANCESCO	Consigliere Comunale	X		
NICOTRA FRANCESCO GIOVANNI	Consigliere Comunale	X		
PRIVITERA MARIO	Consigliere Comunale	X		
DI MAURO MARIO	Consigliere Comunale	X		
PATTI LUCREZIA	Consigliere Comunale	X		

TOTALE 204

Il Presidente del Consiglio Comunale, Ceglie Lorenzo, riconosciuta legale l'adunanza per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Risulta consigliere anziano il Sig. Marchese M.

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il Il Vice Segretario Generale, dott. Giuseppe Piana.

Ai sensi dell'art. 184, comma 4, dell'O.R.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione di C.C. n. 4 del 24/01/2024, con la quale sono state approvate aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2024, e richiamatene le motivazioni, che si intendono integralmente trascritte e riportate;

Visto l'art. 1, comma 738, della L. 27/12/2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) che testualmente dispone: «A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi 739 a 783»;

Atteso che, a norma dal successivo comma 740, presupposto della "nuova" IMU, in continuità con l'analogo tributo di cui all'art.1, commi 639 e 702, della L. 27/12/2013, n. 147, è il possesso di immobili, ad eccezione dell'abitazione principale o assimilata, che non costituisce presupposto d'imposta, ad eccezione delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Rilevato, in particolare, che, ai sensi del comma 741, lett. d), del citato articolo 1, sono considerate, altresì, abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24/06/2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art.28, comma 1, del D.Lgs. 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- 6) su decisione del singolo comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Rilevato che la norma su richiamata assoggetta ad IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dai commi 758 e 759 del citato articolo 1;

Accertato, ai sensi del comma 758, lett. d) del citato articolo 1, che i terreni agricoli ricadenti nel territorio comunale e non rientranti nelle fattispecie di cui alle lett. a) e c) sono assoggettati alla "nuova" IMU, non essendo il Comune di Misterbianco incluso nell'elenco allegato alla Circolare del Ministero delle Finanze n.9 del 14/06/1993;

Rilevato che il comma 744 del citato articolo 1 conferma la riserva, a favore dello Stato, del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento, ad eccezione di quelli posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio, e fatto salvo il riconoscimento al Comune delle somme derivanti da attività di accertamento, in continuità con la precedente disciplina del tributo;

Preso atto che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D" che resta pari allo 0,76%;

Considerato che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

Visto il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

Dato atto che il successivo comma 749, disciplina l'applicazione della detrazione di euro 200 spettante alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, utilizzabile fino a concorrenza del suo ammontare, e applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale

pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art.93, del D.P.R. 24/07/1977, n. 616;

Visto il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/02/1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

Preso atto dell'esenzione operante dal 2022, ai sensi del comma 751, con riferimento ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Visto il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

Visto il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirli fino al limite dello 0,76 per cento;

Visto il comma 754, che stabilisce l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirli fino all'azzeramento;

Visto il comma 756, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'art. 52, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, la possibilità per i Comuni di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato, ai sensi del comma 757, che anche qualora il Comune non intendesse diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla L. 27/12/2019, n. 160 la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

Visto il D.M. 07/07/2023 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che individua le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui all'art.1, commi da 748 a 755, della L. 27/12/2019, n. 160, e le modalità informatiche di esercizio di tale facoltà;

Visto il successivo D.M. 06/09/2024 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di integrazione del citato D.M. 07/07/2023, che, all'art. 2, comma 1, ha stabilito che l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto delle aliquote, utilizzando l'applicazione informatica disponibile nel Portale del Federalismo fiscale, decorre dall'anno di imposta 2025;

Considerato che il Dipartimento delle Finanze, con avviso del 31/10/2024, ha comunicato l'apertura ai comuni del "prospetto IMU - anno 2025" all'interno del Portale del federalismo fiscale, nell'apposita sezione denominata "Gestione IMU", l'applicazione informatica attraverso cui i comuni possono individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto per l'anno di imposta 2025;

Preso atto delle esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2025, nonché gli obiettivi strategici ed operativi e le linee di indirizzo previste dal vigente Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

Ribadita la rigidità del bilancio comunale, alla luce delle seguenti considerazioni:

- l'attuazione delle norme sull'armonizzazione dei sistemi contabili, di cui al D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, la quale impone, tra l'altro, il progressivo passaggio alla gestione di cassa del bilancio;
- gli attuali livelli del fondo crediti di dubbia esigibilità di cui all'art.46 del predetto decreto, che riducono fortemente la capacità di spesa corrente dell'Ente, incidendo sugli equilibri generali di bilancio, richiedendo certezza delle risorse finanziarie disponibili;
- la progressiva costante riduzione dei trasferimenti statali, in ottica di federalismo fiscale di cui al D.Lgs. 14/03/2011, n. 23;
- la sempre maggiore incertezza dei trasferimenti regionali, attesa la situazione di grave criticità economico/finanziaria della Regione Sicilia;
- l'imprescindibile necessità di assicurare, alla luce delle suddette motivazioni, la sostanziale invarianza del gettito delle entrate tributarie;

e in presenza dei seguenti vincoli contabili:

- struttura della spesa corrente non ulteriormente comprimibile;
- elevato livello di pagamenti al titolo II di spesa, non ulteriormente dilazionabile;
- impossibilità, nel breve periodo, di aumentare ulteriormente le entrate di cui ai titoli I, III e IV, se non attraverso manovre strutturali di riorganizzazione degli uffici e dei procedimenti amministrativi;

Ritenuto necessario, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, confermare le aliquote vigenti e, per gli effetti, approvare le aliquote IMU per l'anno 2025, come riportato nel "prospetto delle aliquote", elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, della L. 27/12/2019, n. 160, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del "prospetto delle aliquote", di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale";

Visto l'art. 1, comma 169, L. 27/12/2006, n. 296, in ordine alla data di efficacia della presente deliberazione;

Visto l'art. 239, comma 1, lett. b), num. 7), D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla necessità di acquisire il parere preventivo dei revisori;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, la L.R. 23/12/2000, n. 30 e l'O.R.EE.LL., e loro successive modifiche ed integrazioni;

### **PROPONE**

Per le motivazioni in premessa, che si intendono integralmente trascritte e riportate:

- di approvare, le aliquote della "nuova" IMU per l'anno 2025, riportate nel "prospetto delle aliquote", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", previa acquisizione del parere dei revisori di cui all'art. 239 comma 1, lett. b), num. 7), D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- di dare atto che il "prospetto delle aliquote" sarà inviato al Ministero dell'economia e delle Finanze mediante l'apposita procedura telematica disciplinata dal D.M 07/07/2023, come integrato con successivo D.M. 06/09/2024, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo, in modo che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno;
- di provvedere all'invio telematico, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della L. 27/12/2019, n. 160;
- di dare atto che la presente deliberazione, approvata entro i termini di cui all'art.1, comma 169, L. 27/12/2006, n. 296, entra in vigore con effetto dal 1° gennaio 2025;
- di dichiarare immediatamente esecutiva la relativa deliberazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. 03/12/1991, n. 44.

Si attesta:

- la regolarità e correttezza dell'atto, ai sensi art. 147-bis, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l'assenza di conflitto di interessi ex art. 6, L.R. 21/05/2019, n. 7;
- il rispetto delle misure di cui al PTPCT 2024/2026.

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Mario Coco

---

#### Parere di Regolarità Tecnica

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento in oggetto.

Responsabile del 4° Settore Funzionale  
Mario Coco / ArubaPEC S.p.A.

---

#### Parere di Regolarità Contabile

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), Legge 213/2012, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità contabile del provvedimento in oggetto.

Il Responsabile Settore III  
ROSARIA DI MULO / ArubaPEC S.p.A.

---

**Il presidente** passa alla trattazione del **punto n° 3 all'O.d.G.** riguardante la proposta consiliare n. 89 del 05.11.2024: “**Approvazione delle aliquote della nuova imposta municipale (IMU) per l'anno 2025**”. Segnala la presenza in aula del funzionario responsabile del IV Settore *Entrate Tributarie Locali* dott. Mario Coco, intervenuto per illustrare la proposta di deliberazione.

**Il dott. Coco:** “Signor presidente, consiglieri, colleghi, signori a casa, buonasera a tutti. La proposta di deliberazione che stiamo trattando riguarda una conferma quale l’approvazione delle aliquote IMU per l’anno 2025. Si tratta di un atto che stiamo riproponendo, perché, a seguito di un adempimento che è stato introdotto nel 2020, in qualche modo, si obbligano i Comuni ad adeguare la struttura delle proprie aliquote ad una tabella, che è chiamata *griglia delle aliquote IMU*, come necessità di rendere omogenee dette aliquote su tutto il territorio nazionale. Ed è importante deliberare stasera, perché, in mancanza di deliberazione e di approvazione con questo schema, procedura che, poi, è una sorta di endoprocedimento che, comunque, si svolge, anche, attraverso una piattaforma informatica, se non viene effettuato in questo modo, quindi con questa riapprovazione, non si applicano le aliquote che abbiamo applicato fino ad oggi e si applicherebbe l’aliquota di base. Si tratta di un obbligo che, dopo che noi avevamo riapprovato l’anno scorso, era stato sospeso, ma è stato nuovamente riaperta questa finestra dentro il portale del federalismo fiscale, per cui, adesso, la riproponiamo ed è assolutamente identica a quella dell’anno scorso, ma anche a quello degli anni precedenti, quindi non ci sono novità. Grazie”.

**Il consigliere Anzalone,** presidente della VI commissione bilancio: “Presidente, solo per *ad adiuvandum*, voglio dire, l’aliquota è al 10,60%, se non ricordo male. Fondamentalmente, come ha detto il dott. Coco, rimane tutto invariato rispetto all’anno scorso, se non l’approviamo stasera, vengono disapplicate le attuali aliquote e, quindi, torna in vigore la griglia nazionale, che è al massimo, ovvero al 10,60 %, quindi questo è quanto”.

Il presidente, in assenza di ulteriori interventi, sottopone a votazione, in modalità telematica, la proposta di deliberazione, la quale ottiene il risultato di n° 15 voti favorevoli (*Calogero E.M., Ceglie L., Vinciguerra A., Nicotra R., Drago C., Bonaccorso V.E., Anzalone A., Strano A., Guarnaccia E.C., Rapisarda A, Strano F., Nicotra F.G., Privitera M., Di Mauro M. e Patti L.*) e n° 5 astenuti (*Marchese M., Sofia M.A., Arena F., Zuccarello M. e Caruso C.M.*). A chiusura della votazione, il presidente dichiara approvata la proposta di deliberazione.

Il presidente sottopone a votazione, per alzata di mano, la dichiarazione relativa all'immediata esecutività della deliberazione, la quale viene approvata con il medesimo esito della votazione precedente, ovvero n° 15 voti favorevoli (*Calogero E.M., Ceglie L., Vinciguerra A., Nicotra R., Drago C., Bonaccorso V.E., Anzalone A., Strano A., Guarnaccia E.C., Rapisarda A, Strano F., Nicotra F.G., Privitera M., Di Mauro M. e Patti L.*) e n° 5 astenuti (*Marchese M., Sofia M.A., Arena F., Zuccarello M. e Caruso C.M.*).

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- Sentiti i superiori interventi;
- Visto l’esito delle votazioni;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il regolamento in materia di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale;
- Richiamata la proposta di deliberazione consiliare n° 89 del 05.11.2024: “Approvazione delle aliquote della nuova imposta municipale (IMU) per l'anno 2025”;

### DELIBERA

**Approvare** l’allegata proposta di deliberazione consiliare n° 89 del 05.11.2024: “**Approvazione delle aliquote della nuova imposta municipale (IMU) per l'anno 2025**”.

Successivamente, con separata votazione

### DELIBERA

**Dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, c. 2, della L.R. 44/91.

**Il presidente**, alle ore 19:51, esauriti i punti all'O.d.G., dichiara chiusa la seduta.

Con separata votazione espressa ad unanimità di voti la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991.

IL VICE SEGRETARIO  
GENERALE  
dott. Giuseppe Piana

Il Consigliere Anziano  
Marchese Matteo

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Ceglie Lorenzo